



Roma 01 MAR. 1994

Ministero del Tesoro

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO CIRCOLARE N. 26  
ISPettorato Generale di Finanza

Divisione IX

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI  
DELLO STATO

Protocollo 110813

LORO SEDI

Oggetto : Riscossione coattiva tasse e imposte indirette.  
Interessi per prolungata rateazione non ancora  
scaduti.

Con circolare n. 48 - prot. 140579 - del 22 maggio 1992 questa Ragioneria generale dello Stato ebbe a precisare che i provvedimenti di maggior rateazione di tasse e imposte indirette da riscuotersi coattivamente mediante ruoli "suppletivi" non dovessero essere comunicati al S.I.R.G.S., al quale andavano trasmesse soltanto le notizie relative alla riscossione sia del tributo sia degli interessi di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 602/1973.

Talune Ragionerie provinciali dello Stato hanno comunicato che i concessionari del servizio di riscossione dei tributi, avendone avuto carico mediante i decreti sopra indicati, includono nell'accertamento di competenza dell'esercizio, riportandole poi come somme rimaste da riscuotere, anche le rate riferite agli interessi di prolungata rateazione che scadranno nell'esercizio successivo.

Al riguardo, corre l'obbligo di rilevare che a norma dell'art. 222, comma 1, del regolamento di contabilità generale dello Stato deve essere iscritto nella competenza dell'anno finanziario "l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo".

Nella fattispecie considerata, pertanto, le quote di interessi non ancora scadute devono essere accertate nella competenza dell'esercizio successivo.

Per quanto riguarda tali somme, nessun adem-

Si prega di allegare copia di questa circolare per le Ragionerie provinciali e per le Ragionerie generali dello Stato.

pimento particolare, per ora, deve essere eseguito da codeste Ragionerie provinciali dello Stato, restando confermate le disposizioni di cui alla circolare n. 48.

Per quelle quote di interessi, invece, legittimamente già accertate ma non pagate dagli obbligati e che costituiscono effettivamente le somme rimaste da riscuotere da iscrivere nei residui dell'anno successivo, codesti Uffici, al fine di costituire tali residui, debbono provvedere a comunicarle al S.I.R.G.S., anche in forma cumulativa, mediante l'immissione di un riassunto fittizio.

Gli elementi necessari potranno essere rilevati dai decreti pervenuti, confrontati con i dati che potranno essere richiesti ai concessionari.

Rimane appena da ricordare che per quanto riguarda l'imputazione degli interessi per prolungata rateazione sono state fornite istruzioni con circolare n. 43 - prot. 134555 - del 27 maggio 1993.

Il Ragioniere Generale dello Stato

